

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2341)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1967 (V. Stampato n. 3678)*

**d'iniziativa dei deputati COLLESELLI, FUSARO, DEGAN e FORTINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 luglio 1967*

**Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963**

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, nonché dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato ed integrato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il trasferimento di proprietà degli alloggi, costruiti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, assegnati con patto di futura vendita e riscatto e andati distrutti nella catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si deve ritenere avvenuto, alla predetta data, quando l'assegnatario dimostri di aver versato almeno il 50 per cento del valore dell'alloggio e siano trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione.

Gli enti costruttori previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni sono autorizzati alla stipulazione dei contratti di compravendita degli alloggi con effetto dalla data dei predetti adempimenti.